

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

ROMA - Venerdì, 16 giugno 1950

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI
MENO I FESTIVIDIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 80-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

In ITALIA: Abbonamento annuo L. 6024 - Semestrale L. 3516
Trimestrale L. 2012 - Un fascicolo L. 30.

ALL'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

In ITALIA: Abbonamento annuo L. 6024 - Semestrale L. 3516
Trimestrale L. 2012 - Un fascicolo L. 30.

ALL'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunci da inserire nella "Gazzetta Ufficiale", veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); via del Corso n. 234 (angolo via Marco Minghetti n. 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone "La Stampa,") e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Galleria Vittorio Emanuele n. 3 - Firenze, via Cavour n. 46 r - Napoli, via Chiaia n. 5 - Torino, via Roma n. 80 (Salone "La Stampa,") sono autorizzate ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

Presidenza della Repubblica: Comunicato . . . Pag. 1770

LEGGI E DECRETI

1950

LEGGE 9 giugno 1950, n. 325.

Proroga di agevolazioni fiscali per gli acquisti di navi all'estero Pag. 1770

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
3 maggio 1950, n. 326.

Modificazione alla tabella, approvata con regio decreto 9 dicembre 1937, n. 2141, concernente il numero e la residenza dei notai Pag. 1770

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
19 maggio 1950, n. 327.

Norme di attuazione dello Statuto speciale per la Sardegna Pag. 1771

DECRETO MINISTERIALE 6 marzo 1950.

Estensione alle operazioni di cui alla legge 21 agosto 1949, n. 730, della garanzia di cambio concessa con decreto Ministeriale 30 giugno 1949 Pag. 1774

DECRETO MINISTERIALE 29 maggio 1950.

Abrogazione di disposizioni concernenti la pesca nelle acque della provincia di L'Aquila Pag. 1774

DECRETO MINISTERIALE 31 maggio 1950.

Sostituzione di un componente del Comitato speciale degli assegni familiari, sezione per l'agricoltura, quale rappresentante dei lavoratori Pag. 1774

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero dei lavori pubblici:

Approvazione del piano di ricostruzione dell'abitato di Sant'Elia Fiumerapido Pag. 1775

Proroga del termine per l'esecuzione del piano di ricostruzione di Pisa Pag. 1775

Proroga del termine per l'esecuzione del piano di ricostruzione di Taranta Peligna (Chieti) Pag. 1775

Ministero del lavoro e della previdenza sociale:

Scioglimento della Società cooperativa reduci e partigiani spettacoli cinematografici e teatrali « Italia », con sede in Pianoro Pag. 1775

Scioglimento di Società cooperative della provincia di Pesaro-Urbino Pag. 1775

Ministero della pubblica istruzione: Vacanza della cattedra di geometria algebrica presso la Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Roma Pag. 1775

Ministero del tesoro:

Media dei cambi e dei titoli Pag. 1775

Diffida per smarrimento di certificati d'iscrizione di titoli di rendita nominativa Pag. 1776

Ministero dell'agricoltura e delle foreste:

Costituzione della zona venatoria di ripopolamento e cattura di Collazzone (Perugia) Pag. 1777

Costituzione della zona venatoria di ripopolamento e cattura di Priola (Cuneo) Pag. 1777

Divieto di caccia e uccellazione nella zona venatoria di Oriolo Calabro (Cosenza) Pag. 1777

Rinnovazione della zona venatoria di ripopolamento e cattura di Fontanelato (Parma) Pag. 1778

Rinnovazione della zona venatoria di ripopolamento e cattura di Sissa (Parma) Pag. 1778

Rinnovazione della zona venatoria di ripopolamento e cattura di Tizzano e Palanzano (Parma) Pag. 1778

Rinnovazione della zona venatoria di ripopolamento e cattura di Felino (Parma) Pag. 1778

Rinnovazione della zona venatoria di ripopolamento e cattura di Urbino « Cesana » (Pesaro) Pag. 1778

Ministero dell'industria e del commercio: Deformazione di marchi di identificazione per metalli preziosi . Pag. 1778

Ministero dell'interno: Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Orsogna ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1949 Pag. 1778

CONCORSI ED ESAMI

Presidenza del Consiglio dei Ministri - Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica:

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Ascoli Piceno Pag. 1778

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Vercelli Pag. 1778

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Taranto Pag. 1779

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Taranto Pag. 1779

Ministero dell'industria e del commercio: Composizione della Commissione esaminatrice del concorso per esame a tre posti di esaminatore di 4^a classe in prova (grado 10°, gruppo A) nel ruolo speciale tecnico della proprietà intellettuale del Ministero dell'industria e del commercio, bandito con decreto Ministeriale 7 marzo 1950 Pag. 1779

Corte dei conti: Concorso per titoli ed esami a cinquanta posti di aiuto referendario (gruppo A, grado 9°) nella carriera di concetto della Corte dei conti Pag. 1780

Ministero della pubblica istruzione: Concorso per l'ammissione alla Scuola di storia moderna e contemporanea annessa all'Istituto storico italiano per l'età moderna e contemporanea Pag. 1782

Ministero delle finanze: Avviso di rettifica Pag. 1783

Prefettura di Ferrara: Varianti alla graduatoria del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Ferrara Pag. 1783

Prefettura di Como: Varianti alla graduatoria del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Como Pag. 1783

Prefettura di Terni: Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Terni Pag. 1784

Prefettura di Mantova: Graduatoria del concorso ad un posto di assistente presso il reparto chimico del Laboratorio d'igiene e profilassi della provincia di Mantova. Pag. 1784

PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA

COMUNICATO

Il Presidente della Repubblica ha ricevuto oggi alle ore 10,30, al Palazzo del Quirinale, Sua Eccellenza il sig. Carlos Martinez Duran, il quale Gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato in qualità di Inviato straordinario e Ministro plenipotenziario del Guatemala.

Roma, addì 3 giugno 1950

(2446)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 9 giugno 1950, n. 325.

Proroga di agevolazioni fiscali per gli acquisti di navi all'estero.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Le agevolazioni fiscali per gli acquisti di navi all'estero previste dall'art. 9 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 giugno 1947, n. 779, e dell'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 11 novembre 1947, n. 1337, già prorogate al 31 agosto 1948 con decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 703, hanno applicazione anche per gli acquisti compresi nel periodo 1° settembre 1948-30 giugno 1950.

Fino a quando con l'applicazione della nuova tariffa dei dazi doganali non sarà diversamente disposto, ha altresì applicazione la riduzione al 2 per cento della aliquota del diritto di licenza stabilita con decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 822.

Per le navi che, a norma del primo comma, fruiscono alla importazione dell'esonerazione dalla imposta generale sull'entrata non si applica il beneficio di cui all'art. 17, penultimo ed ultimo comma, della legge 19 giugno 1940, n. 762, ripristinato dall'art. 10 della legge 7 gennaio 1949, n. 1

Art. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 9 giugno 1950

EINAUDI

DE GASPERI — VANONI
PELLA — SIMONINI

Visto, il Guardasigilli: PICCIONI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
3 maggio 1950, n. 326.

Modificazione alla tabella, approvata con regio decreto 9 dicembre 1937, n. 2141, concernente il numero e la residenza dei notai.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 4 della legge 16 febbraio 1913, n. 89;

Visto il regio decreto 9 dicembre 1937, n. 2141, sulla revisione della tabella che determina il numero e la residenza dei notai;

Visto il decreto legislativo 6 marzo 1948, n. 518;

Visto il regio decreto-legge 14 luglio 1937, n. 1666;
Ritenuta l'opportunità di sopprimere il terzo posto di notaio nel comune di Cortona, del distretto notarile di Arezzo;

Visti i pareri del Consiglio notarile di Arezzo e della Corte di appello di Firenze;

Sulla proposta del Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia;

Decreta:

La tabella che determina il numero e la residenza dei notai, approvata con regio decreto 9 dicembre 1937, n. 2141, è modificata nel senso che il terzo posto di notaio nel comune di Cortona, del distretto notarile di Arezzo, è soppresso a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 maggio 1950

EINAUDI

PICCONI

Visto, il Guardasigilli: PICCONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 giugno 1950

Atti del Governo, registro n. 33, foglio n. 89. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
19 maggio 1950, n. 327.

Norme di attuazione dello Statuto speciale per la Sardegna.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Visto lo Statuto speciale per la Sardegna, approvato con legge costituzione 26 febbraio 1948, n. 3;

Visto il decreto Presidenziale 19 maggio 1949, n. 250;

Viste le proposte presentate dalla Commissione paritetica di cui all'art. 56 dello Statuto predetto;

Udito il parere del Consiglio regionale sardo;

Udito il parere della Corte dei conti a sezioni riunite;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per l'interno, per la grazia e giustizia, per le finanze, per il tesoro, per i lavori pubblici, per l'agricoltura e foreste, per l'industria e il commercio e per i trasporti;

Decreta:

Art. 1.

Il rinvio di leggi approvate dal Consiglio regionale, nei casi previsti dall'art. 33, comma primo, dello Statuto speciale per la Sardegna, è fatto dal Presidente del Consiglio dei Ministri per il tramite del Rappresentante del Governo.

La comunicazione del Rappresentante del Governo, contenente l'indicazione dei motivi per i quali si fa luogo al rinvio, è diretta al Presidente del Consiglio regionale, che ne accusa ricevuta.

Art. 2.

Qualora prima dell'entrata in funzione della Corte Costituzionale, si debba promuovere la questione di legittimità di una legge per la seconda volta approvata dal Consiglio regionale, il Presidente del Consiglio dei Ministri, nel termine stabilito dall'art. 33, comma secondo dello Statuto speciale, ne dà comunicazione al Presidente della Giunta regionale, per il tramite del Rappresentante del Governo, con l'indicazione sommaria dei motivi. Il Presidente della Giunta regionale accusa ricevuta della comunicazione.

Se entro quindici giorni dall'entrata in funzione della Corte Costituzionale, o nel diverso termine che sia stabilito dalle norme per il funzionamento della Corte stessa, non venga proposto ricorso per la questione di legittimità, cessa l'efficacia della predetta comunicazione e il Presidente della Giunta regionale può provvedere alla promulgazione della legge.

Art. 3.

Quando su una legge per la seconda volta approvata dal Consiglio regionale si debba promuovere la questione di merito per contrasto d'interessi davanti alle Camere, il Presidente del Consiglio dei Ministri, nel termine stabilito dall'art. 33, comma secondo, dello Statuto speciale, ne dà comunicazione al Presidente della Giunta regionale, per il tramite del Rappresentante del Governo, con l'indicazione specifica dei motivi.

Il Presidente della Giunta regionale accusa ricevuta della comunicazione e può, entro quindici giorni dalla comunicazione stessa, presentare per il tramite del Rappresentante del Governo le sue deduzioni.

Decorso il termine di cui al precedente comma, la questione di merito s'intende abbandonata e la legge può essere promulgata, se nei successivi quindici giorni le Camere non siano investite della questione.

Art. 4.

Le norme per l'integrazione e l'attuazione di leggi della Repubblica, in applicazione dell'art. 5 dello Statuto speciale per la Sardegna, sono emanate con legge regionale.

I regolamenti di esecuzione delle leggi regionali sono approvati con deliberazione della Giunta regionale e pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione, previa registrazione alla Corte dei conti.

L'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1949, n. 250, è abrogato.

Art. 5.

La Regione eserciterà le funzioni delegate nelle materie di competenza statale secondo le direttive impartite dai competenti organi del Governo della Repubblica.

Art. 6.

Le attribuzioni del Ministero dell'agricoltura e delle foreste nel territorio della Regione sono esercitate dall'Amministrazione regionale ai sensi e nei limiti dell'art. 6 dello Statuto speciale per la Sardegna.

Art. 7.

Tutti gli uffici e servizi del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, esistenti in Sardegna, passano alle dipendenze della Regione, eccettuati l'Ispettorato compartimentale dell'agricoltura e l'Osservatorio fitopatologico della Sardegna, i quali, pur adempiendo, in base a direttive dell'Amministrazione regionale, i compiti a questa devoluti, restano alle dipendenze del Ministero per l'esercizio delle funzioni riservate allo Stato.

Art. 8.

Nulla è innovato per quanto riguarda la vigilanza e la tutela sugli enti ed organismi a carattere nazionale od interregionale, quali l'Opera nazionale combattenti, l'Ufficio interregionale della Federazione italiana dei consorzi agrari, gli Uffici provinciali e comunali dell'Ufficio nazionale statistico economico dell'agricoltura e degli Uffici periferici degli enti economici dell'agricoltura in liquidazione.

Art. 9.

Sono da considerare di preminente interesse statale in relazione all'art. 3, lettera e) dello Statuto speciale per la Sardegna le seguenti opere pubbliche:

a) costruzione, riparazione e manutenzione di strade affidate all'Azienda nazionale autonoma delle strade statali;

b) costruzioni ferroviarie;

c) aerodromi;

d) costruzione e manutenzione di porti, esclusi quelli di quarta classe;

e) opere dipendenti da calamità naturali di estensione ed entità particolarmente gravi;

f) costruzione di edifici per servizi statali;

g) opere di riparazione di danni bellici.

Il Provveditorato alle opere pubbliche per la Sardegna e gli Uffici provinciali da esso dipendenti, pur adempiendo, in base a direttive dell'Amministrazione regionale, le funzioni a questa devolute, restano alle dipendenze del Ministero dei lavori pubblici per esercitare le funzioni riservate allo Stato.

Il Comitato tecnico amministrativo del Provveditorato alle opere pubbliche per la Sardegna è integrato con tre membri, aventi voto deliberativo, designati dal Presidente della Giunta regionale.

Art. 10.

Nulla è innovato per quanto riguarda la disciplina della edilizia economica e popolare e le agevolazioni disposte dallo Stato per favorirne lo sviluppo.

Dei Consigli di amministrazione degli Istituti provinciali per le case popolari dell'Isola farà parte un rappresentante della Regione.

Art. 11.

Rientra nella competenza del Ministero dei lavori pubblici la compilazione dell'elenco dei Comuni per i quali debba essere adottato un piano di ricostruzione a termini del decreto legislativo 1° marzo 1945, n. 154.

Art. 12.

I regolamenti edilizi comunali sono approvati con decreto del Presidente della Giunta regionale su conforme deliberazione della Giunta, udito il parere del Provveditorato alle opere pubbliche per la Sardegna.

Art. 13.

Nell'esercizio delle funzioni amministrative spettanti alla Regione in materia di acque pubbliche ed energia elettrica a norma dello Statuto speciale, la Regione provvede d'intesa col Ministero dei lavori pubblici.

Art. 14.

Gli uffici del Ministero dell'industria e del commercio esistenti in Sardegna, pur provvedendo, in base a direttive dell'Amministrazione regionale, all'adempimento delle funzioni a questa devolute, a termini dell'art. 6 dello Statuto speciale, nelle materie indicate negli articoli 3, lettere h) e m), e 4, lettera a) dello Statuto medesimo, restano alle dipendenze del Ministro per l'esercizio delle funzioni riservate allo Stato.

Art. 15.

L'attività amministrativa concernente i giacimenti di interesse nazionale è svolta dall'Amministrazione regionale secondo le direttive che all'uopo saranno impartite dal Ministero dell'industria e del commercio.

Art. 16.

La vigilanza e la tutela spettanti al Ministero dell'industria e del commercio sugli enti e istituti regionali, compresi quelli consorziali, sono esercitate dall'Amministrazione regionale.

La stessa Amministrazione svolge, su direttive del Ministero dell'industria e del commercio, le funzioni amministrative devolute al predetto Ministero nei confronti degli enti interregionali che abbiano la loro sede nell'Isola.

Il Ministero dell'industria e del commercio predisporrà, udita l'Amministrazione regionale, le modificazioni agli statuti degli enti ed organismi a carattere nazionale che esercitino attività economiche di prevalente interesse sardo, allo scopo di assicurare all'Amministrazione regionale un'adeguata rappresentanza negli organi amministrativi degli enti ed organismi suddetti.

Art. 17.

Le funzioni ispettive sulle Camere di commercio, industria ed agricoltura della Sardegna sono esercitate, secondo le direttive del Ministero dell'industria e del commercio, dall'Amministrazione regionale, salvo quelle riguardanti servizi di interesse nazionale, per le quali il Ministero ritenga di dover compiere indagini dirette.

Sono altresì svolte dall'Amministrazione regionale le funzioni di spettanza del Ministero dell'industria e del commercio circa la nomina degli organi camerali e l'istituzione e la gestione di aziende speciali. Alla nomina dei presidenti delle Camere di commercio provvede il Ministero dell'industria e del commercio di concerto con quello dell'agricoltura e delle foreste, su proposta del Presidente della Giunta regionale.

Le Camere di commercio, industria e agricoltura della Sardegna sottoporranò all'approvazione dell'Amministrazione regionale le deliberazioni che, in base alle disposizioni vigenti, sono soggette al visto di esecutorietà.

A decorrere dall'esercizio 1950 i bilanci di previsione e i conti consuntivi delle Camere predette saranno approvati dall'Amministrazione regionale, d'intesa con il Ministero dell'industria e del commercio.

L'aliquota di imposta camerale da applicare nella circoscrizione di ciascuna Camera sarda, nei limiti massimi stabiliti dalla legge dello Stato, sarà fissata con decreto del Presidente della Giunta regionale d'intesa col Ministero dell'industria e del commercio.

Art. 18.

Le attribuzioni in materia di fiere, mostre ed esposizioni, spettanti al Ministero dell'industria e del commercio, sono trasferite all'Amministrazione regionale per quanto concerne le fiere, mostre ed esposizioni a carattere regionale.

Per le altre fiere, mostre ed esposizioni sarde, che abbiano carattere interregionale, nazionale od internazionale, il Ministero dell'industria e del commercio adotterà i provvedimenti di sua competenza d'intesa con l'Amministrazione regionale. Le date di tali manifestazioni verranno stabilite sentita l'Amministrazione predetta.

Negli organi di amministrazione degli enti fieristici a carattere interregionale, nazionale od internazionale di cui al precedente comma, la Regione sarà rappresentata da un proprio delegato.

Art. 19.

Le funzioni previste dalle vigenti leggi in materia di igiene e sanità sono esercitate nel territorio della Sardegna dagli uffici ed organi provinciali dello Stato, e sono coordinate e integrate dall'Amministrazione regionale, che informerà la sua azione alle direttive dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica. Resta ferma la dipendenza degli uffici ed organi predetti dall'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica, per l'esercizio delle funzioni di esclusiva competenza dello Stato.

I servizi di sanità marittima ed aerea, esclusa la profilassi antianofelica, rimangono alle dirette dipendenze dell'Amministrazione sanitaria statale.

Art. 20.

Fino a quando non sia diversamente disposto con legge regionale, l'Ispettorato compartimentale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione per la Sardegna svolgerà, secondo le direttive dell'Amministrazione regionale, l'attività inerente alla disciplina dei trasporti su linee automobilistiche e tramviarie.

L'Ispettorato predetto funzionerà da organo di consulenza tecnica dell'Amministrazione regionale.

Art. 21.

Per la formazione dei propri uffici e per il funzionamento di quelli che vengono trasferiti dallo Stato alla Regione, quest'ultima si avvarrà, tranne che nei casi di necessità, del personale di ruolo e non di ruolo dell'Amministrazione dello Stato e degli Enti locali.

Il personale di ruolo di cui al precedente comma sarà considerato in posizione di comando, continuando a far parte dei ruoli organici dell'Amministrazione di provenienza, alla quale resterà riservata la competenza circa le promozioni, i trasferimenti ad uffici di altre Regioni, il collocamento a riposo e ogni altro provvedimento concernente lo stato giuridico ed economico del personale medesimo.

L'Amministrazione regionale potrà in qualunque momento fare motivata richiesta di richiamo del personale comandato.

Art. 22.

Le spese per gli stipendi e le altre competenze al personale comandato ai sensi dell'articolo precedente sono nel loro importo lordo a carico della Regione, la quale rimborserà altresì allo Stato le spese per il trattamento di quiescenza del personale medesimo nella proporzione che sarà determinata con decreto del Ministro per il tesoro, d'intesa con l'Amministrazione regionale.

Art. 23.

La Regione sarà rimborsata delle spese incontrate per lo svolgimento di funzioni per conto dello Stato.

Analogamente lo Stato sarà rimborsato delle spese sostenute per il funzionamento degli uffici e servizi statali che disimpegnano anche attribuzioni di competenza della Regione.

La misura e le modalità dei rimborsi saranno determinate con decreto del Ministro per il tesoro, d'intesa con l'Amministrazione regionale.

Art. 24.

Il Rappresentante del Governo nella Regione Sarda continua ad esercitare fino al 31 ottobre 1950 le attribuzioni amministrative previste dall'art. 61, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1949, n. 250, eccettuate quelle di competenza dell'Amministrazione regionale o ad essa delegate.

La Ragioneria presso il cessato Alto Commissariato, la Delegazione della Corte dei conti avente sede in Cagliari e il Comitato tecnico-amministrativo del Provveditorato alle opere pubbliche per la Sardegna continuano, fino alla suddetta data, ad esplicare, nella rispettiva competenza, le funzioni ad essi attribuite dal secondo comma del predetto art. 61 relativamente agli atti del Rappresentante del Governo.

Art. 25.

Con successivi decreti saranno emanate le altre norme di attuazione dello Statuto speciale per la Sardegna, a termini dell'art. 56 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3.

Art. 26.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Degliani, addì 19 maggio 1950

EINAUDI

DE GASPERI — SCALBA —
PICCIONI — VANONI —
PELLA — ALDISIO — SEGNI
— TOGNI — D'ARAGONA

Visto, il Guardasigilli: PICCIONI
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 giugno 1950
Atti del Governo, registro n. 33, foglio n. 88. — CARLOMAGNO

DECRETO MINISTERIALE 6 marzo 1950.

Estensione alle operazioni di cui alla legge 21 agosto 1949, n. 730, della garanzia di cambio concessa con decreto Ministeriale 30 giugno 1949.

IL MINISTRO PER IL TESORO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 4 agosto 1948, n. 1108, che ratifica e rende esecutivo l'Accordo di cooperazione economica fra Italia e gli Stati Uniti d'America, concluso a Roma il 28 giugno 1948;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1948 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 254 del 30 ottobre 1948), riguardante l'esecuzione dell'Accordo di cooperazione economica tra l'Italia e gli Stati Uniti d'America;

Vista la legge 3 dicembre 1948, n. 1425, che estende alle operazioni finanziarie relative ai crediti in applicazione del predetto Accordo di cooperazione economica stipulato il 28 giugno 1948 le disposizioni previste dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 11 settembre 1947, n. 891;

Vista la legge 21 agosto 1949, n. 730, che estende le norme di cui alla legge 3 dicembre 1948, n. 1425, alle operazioni finanziarie connesse agli acquisti di macchinari ed attrezzature da parte di privati;

Considerato che la garanzia di cambio già concessa con decreto Ministeriale 30 giugno 1949, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 28 ottobre 1949, n. 249, deve intendersi estesa alle operazioni in dollari che saranno effettuate in dipendenza degli acquisti di macchinari ed attrezzature nell'area del dollaro, contemplate alla predetta legge 21 agosto 1949, n. 730;

Sentito il Comitato I.M.I. E.R.P. previsto dagli articoli 3, 4 e 5 della ripetuta legge 3 dicembre 1948, n. 1425;

Decreta:

Art. 1.

Alle operazioni in dollari in dipendenza dei finanziamenti dell'I.M.I. ai sensi della citata legge 21 agosto 1948, n. 730, si applicano le norme relative alla garanzia di cambio concessa dallo Stato con il decreto Ministeriale 30 giugno 1949, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 28 ottobre 1949, n. 249.

Art. 2.

Gli eventuali oneri in lire dipendenti dalla garanzia di cambio sopra concessa saranno imputati a carico del capitolo 623 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1949-50 e capitoli corrispondenti per gli esercizi futuri.

Roma, addì 6 marzo 1950

Il Ministro per il tesoro
PELLA

Il Ministro per il commercio con l'estero

LOMBARDO

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 maggio 1950
Registro Tesoro n. 6, foglio n. 341. — GRIMALDI

(2553)

DECRETO MINISTERIALE 29 maggio 1950.

Abrogazione di disposizioni concernenti la pesca nelle acque della provincia di L'Aquila.

IL MINISTRO

PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il decreto del Capo del Governo 1° febbraio 1943, che disciplina l'uso degli attrezzi da pesca nelle provincie di Ancona, Ascoli Piceno, Campobasso, Chieti, L'Aquila, Macerata, Pesaro, Pescara e Teramo;

Viste le proposte formulate dalla Commissione provinciale di pesca della provincia di L'Aquila, concernenti la classificazione delle acque della propria provincia e l'elenco delle reti e degli attrezzi da consentire per la pesca nelle acque medesime;

Vista la propria lettera n. 2713 del 19 maggio 1950, con la quale ai sensi dell'art. 50 del regolamento sulla pesca e sui pescatori, approvato con regio decreto 29 ottobre 1922, n. 1647, viene invitato il Prefetto di L'Aquila ad accogliere le proposte formulate dalla Commissione succitata ed a provvedere in merito con proprio decreto;

Ritenuta la necessità di far cessare, quindi, nella provincia di L'Aquila l'applicazione delle disposizioni del decreto sopra specificato;

Decreta:

Dal 31 maggio 1950 le disposizioni contenute del decreto del Capo del Governo 1° febbraio 1943 cessano di avere vigore nella provincia di L'Aquila.

Il Consorzio per la tutela della pesca nelle Marche, Abruzzi e Molise provvederà, nel modo che riterrà meglio adatto, a portare quanto sopra a conoscenza degli interessati.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 29 maggio 1950

Il Ministro: SEGNI

(2518)

DECRETO MINISTERIALE 31 maggio 1950.

Sostituzione di un componente del Comitato speciale degli assegni familiari, sezione per l'agricoltura, quale rappresentante dei lavoratori.

IL MINISTRO

PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1946, n. 54, concernente il riordinamento del Comitato speciale degli assegni familiari;

Visto il decreto Ministeriale 19 ottobre 1946;

Decreta:

Il sig. Lucchini Adolfo è chiamato a far parte del Comitato speciale degli assegni familiari, sezione per l'agricoltura, quale rappresentante dei lavoratori in sostituzione dell'on. avv. Leopoldo Rubinacci dimissionario.

Roma, addì 31 maggio 1950

Il Ministro: MARAZZA

(2504)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Approvazione del piano di ricostruzione dell'abitato di Sant'Elia Fiumerapido

Con decreto Ministeriale n. 4574, è stato approvato, con gli stralci, le limitazioni e le prescrizioni indicate nelle premesse del decreto medesimo, il piano di ricostruzione dell'abitato di Sant'Elia Fiumerapido, vistato in 2 planimetrie in scala 1:1000, assegnando il termine di quattro anni per la sua esecuzione a decorrere dalla data del decreto suddetto.

(2532)

Proroga del termine per l'esecuzione del piano di ricostruzione di Pisa

Con decreto Ministeriale 19 novembre 1949, il termine per la esecuzione del piano di ricostruzione di Pisa, approvato con decreto Ministeriale 21 novembre 1947, è stato prorogato fino al 21 novembre 1954.

(2533)

Proroga del termine per l'esecuzione del piano di ricostruzione di Taranta Peligna (Chieti)

Con decreto Ministeriale 17 aprile 1950, n. 1619, il termine per la esecuzione del piano di ricostruzione di Taranta Peligna, approvato con decreto Ministeriale 30 aprile 1948, è prorogato fino al 30 aprile 1954.

(2534)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento della Società cooperativa reduci e partigiani spettacoli cinematografici e teatrali « Italia », con sede in Pianoro.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 6 giugno 1950, la Società cooperativa reduci e partigiani spettacoli cinematografici e teatrali « Italia », con sede in Pianoro, costituita con rogito in data 22 ottobre 1947 del sig. avv. Ippolito Suzzi, notaio in Crevalcore, è stata sciolta ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile.

(2496)

Scioglimento di Società cooperative della provincia di Pesaro-Urbino

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 6 giugno 1950, le Società cooperative qui appresso indicate sono state sciolte ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile, senza far luogo alla nomina del liquidatore non essendovi rapporti patrimoniali da definire.

- 1) Cooperativa di produzione e lavoro « Montefeltro », con sede in Lunano (Pesaro-Urbino);
- 2) Cooperativa laterizi, con sede in Sant'Angelo in Vado (Pesaro-Urbino);
- 3) Cooperativa lavoratori cristiani, con sede in Urbino (Pesaro-Urbino);
- 4) Cooperativa di consumo di Cappone, in comune di Colbordolo (Pesaro-Urbino);
- 5) Cooperativa muratori arti affini « Michele Bianchi », con sede in Sant'Ippolito (Pesaro-Urbino);
- 6) Cooperativa edilizia « Ricostruzione », con sede in Acqualagna (Pesaro-Urbino);
- 7) Cooperativa di produzione e lavoro « Durantina », con sede in Urbania (Pesaro-Urbino);
- 8) Cooperativa Edile Alto Metauro « C.E.A.M. », con sede in Urbania (Pesaro-Urbino);
- 9) Cooperativa mototrasporti, con sede in Fossombrone (Pesaro-Urbino).

(2498)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di geometria algebrica presso la Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Roma.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di scienze matematiche fisiche e naturali dell'Università di Roma è vacante la cattedra di geometria algebrica, cui la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della Facoltà predetta entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(2579)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIVISIONE X PORTAFOGLIO

N. 111

CAMBI VALUTARI (Esportazione)

Cambi di chiusura del 16 giugno 1950

	Dollaro	Franco svizzero
Borsa di Bologna	624,80	144 —
» Firenze	624,75	144 —
» Genova	624,80	143,80
» Milano	624,80	144 —
» Napoli	624,75	143,65
» Palermo	624,75	145 —
» Roma	624,80	143,95
» Torino	624,81	144 —
» Trieste	624,80	144 —
» Venezia	624,80	145 —

Media dei titoli del 16 giugno 1950

Rendita 3,50 % 1906	73,65
Id. 3,50 % 1902	70,25
Id. 3 % lordo	52,05
Id. 5 % 1935	99,80
Redimibile 3,50 % 1934	74,95
Id. 3,50 % (Ricostruzione) (con tagliando)	73,50
Id. 3,50 % (Ricostruzione) (ex tagliando)	72,25
Id. 5 % (Ricostruzione)	96,50
Id. 5 % 1936	95,60
Buoni del Tesoro 5 % (15 settembre 1950)	99,90
Id. 5 % (15 aprile 1951)	99,925
Id. 4 % (15 settembre 1951)	98,725
Id. 5 % convertiti 1951	99,95
Id. 5 % (scadenza 1959)	98,55

Il contabile del Portafoglio dello Stato
DI CRISTINA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Contrattazione cambi

Quotazioni medie ai sensi del decreto-legge 19 settembre 1949, n. 632, valide per il giorno 16 giugno 1950:

1 dollaro U.S.A.	L. 624,80
1 franco svizzero	» 143,97

Cambi di compensazione vigenti

(Valevoli ai sensi degli accordi esistenti con i singoli Paesi)

Belgio	L. 12,71 per franco belga
Francia	» 1,81 » franco francese
Norvegia (c/nuovo)	» 87,38 » corona norvegese
Olanda	» 164,41 » fiorino olandese
Svezia (c/speciale)	» 120,62 » corona svedese
Svizzera (c/ spese portuali transito, trasferimenti vari e c/ compensazione extra compensazione)	» 144,39 » franco svizzero

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di certificati d'iscrizione di titoli di rendita nominativa

(3ª pubblicazione).

Elenco n. 7.

Conformemente alle disposizioni degli articoli 48 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con regio decreto 17 luglio 1910, n. 536 e 75 del regolamento generale, approvato con regio decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si notifica che ai termini dell'art. 73 del citato regolamento fu denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sotto designate rendite, e fatta domanda a quest'Amministrazione affinché, previe le formalità prescritte dalla legge, ne vengano rilasciati i nuovi:

CATEGORIA del debito	NUMERO della iscrizione	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
			Lire
P. R. 3,50 % (1934)	419726	Di Giosa Pasquale fu Giovanni, minore sotto la patria potestà della madre Pacifico Tommasina ved. Di Giosa, domiciliata a Taranto	269,50
Id.	480314	Comune di Carosino (Taranto)	237 —
Id.	275434 (sola proprietà)	Santuario della Beata Vergine della Bossola in Borgo San Giovanni di Carmagnola (Torino), con usufrutto a Craveri Luigi fu Pietro	35 —
Id.	380315	Fondazione capitano del Regio esercito svedese Thorsten de Fahuchiclm presso l'81° reggimento fanteria, Roma	231 —
Id.	22081	Fondazione per soccorsi e premi ai militari di truppa dipendenti ed amministrati dal Deposito dell'81° fanteria in Roma	255,50
Id.	368333	Come sopra	84 —
Id.	244754	Come sopra	10,50
Id.	35238	Fondazione Mario Alberti	42 —
Id.	39865	Come sopra	14 —
Id.	39866	Come sopra	14 —
Cons. 3,50 % (1906)	23391	Università degli Uomini della terra di San Martino di Como (Sondrio), vincolata	21 —
Id.	214786	Come sopra	70 —
Id.	713751 (proprietà e usufrutto)	Iacontini Maria fu Giuseppe, minore sotto la patria potestà della madre Spirito Antonietta fu Francesco ved. Iacontini Giuseppe, dom. a Napoli, con usufrutto a quest'ultima	147 —
Id.	713752 (c. s.)	Iacontini Ines fu Giuseppe, minore, ecc., come sopra	147 —
Id.	713753 (c. s.)	Iacontini Laura fu Giuseppe, minore, ecc., come sopra	147 —
Id.	826881	Di Giorgi Maria Lina di Giovanni, moglie di Lo Verde Giuseppe, dom. in Palermo	101,50
Rendita 5 % (1935)	203311	Daiqui Elena fu Matteo ved. Consigliere, inferma di mente, sotto l'amministrazione provvisoria di Consigliere Vincenzo, dom. a Genova	3.455 —
Id.	189733 (sola proprietà)	Curti Anna Maria fu Vincenzo, minore sotto la patria potestà della madre Barile Ettorina di Antonio ved. Curti, dom. a Rovasenda (Vercelli), con usufrutto a quest'ultima	750 —
Id.	76528	Congregazione di carità di Carosino (Taranto)	500 —
Id.	76529	Come sopra	1.340 —

CATEGORIA del debito	NUMERO della iscrizione	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
			Lire
Rendita 5 % (1935)	159944	Vacchetti Luigi detto Cesare fu Pietro, interdetto sotto la tutela di Vacchetti Adelaide fu Pietro, moglie di Toppia Giuseppe, dom. a Cortemilia (Cuneo)	200 —
Id.	159945	Come sopra	200 —
Id.	159946	Come sopra	200 —
Id.	159947	Come sopra	200 —
Id.	159948	Come sopra	60 —
Id.	14869	Ducco Maria fu Alberto, moglie di Auriti Giulio, dom. a Roma, vincolata	3.690 —
Id.	14871	Come sopra	615 —
Id.	14874	Come sopra	950 —
Id.	193033	Guida Gemma fu Salvatore, moglie di Coppola Pasquale, dom. a Cattolica (Forlì), vincolata per dote	315 —
Cons. 3,50 % (1906)	589898	Schiavone Domenico fu Enrico, minore sotto la patria potestà della madre Ventura Lucrezia, dom. a Roma	35 —
Rendita 5 %	147276	Dal Zotto Silvia fu Francesco, maritata D'Ambrosio Filippo, vincolata.	405 —

Si diffida pertanto chiunque possa avere interesse, che sei mesi dopo la prima delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, si rilasceranno i nuovi certificati, qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questa Direzione generale nei modi stabiliti dall'art. 76 del citato regolamento.

Roma, addì 6 febbraio 1950

Il direttore generale: DE LIGUORO

(615)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Costituzione della zona venatoria di ripopolamento e cattura di Collazzone (Perugia)

Per il periodo 1° luglio 1950-30 giugno 1953, i fondi siti nel comune di Collazzone (Perugia), della estensione di ettari 300 circa, delimitati dai confini sotto indicati, sono costituiti in zona di ripopolamento e cattura.

Confini:

partendo dal vocabolo « Piantone grosso » posto sulla strada Collazzone Pantalla, costeggia questa sino al bivio per San Terenziano; da qui sale al colle di Isaia per ridiscendere al cimitero di Assignano; indi scende fino alla casa Sireno; segue la mulattiera per Assignano fino all'inizio del fosso di Assignano; costeggia detto fosso fino alla confluenza di questo col fosso del Sodaccio; fosso del Sodaccio poi, piegando a sud-est, incontra la strada Toscella Ilici; risale detta strada per poi seguire l'ultimo tratto del fosso di Toscella fino alla confluenza di questo col fosso di Cacciano; fosso di Cacciano fino ad incontrare la strada rotabile per San Terenziano; traversa detta strada e segue i bordi del Campo dell'olmo cupo per poi seguire il fosso del Perazzo fino alla confluenza di questo col fosso di Saragano; segue il detto fosso fino ad incontrare la mulattiera delle Costarelle; risale questa mulattiera fino al Piantone grosso.

Il decreto Ministeriale 28 agosto 1949, con il quale nella predetta zona è stato disposto il divieto di caccia e uccellazione, sotto qualsiasi forma, fino a nuova disposizione, è revocato.

(2482)

Costituzione della zona venatoria di ripopolamento e cattura di Priola (Cuneo)

Per il periodo 1° luglio 1950-30 giugno 1953, i fondi siti nel comune di Priola (Cuneo), della estensione di ettari 300 circa, delimitati dai confini sotto indicati, sono costituiti in zona di ripopolamento e cattura.

Confini:

rio dei Gatti, Pieveveta, strada statale n. 28, rio del Buon Consiglio, confine del comune di Viola.

(2478)

Divieto di caccia e uccellazione nella zona venatoria di Oriolo Calabro (Cosenza)

Fino al 30 giugno 1952 è vietata, sotto qualsiasi forma, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, la caccia e l'uccellazione, nella zona della provincia di Cosenza, dell'estensione di ettari 700, compresa nel comune di Oriolo Calabro, delimitata dai seguenti confini:

torrente Sant'Anna fino all'incontro della strada comunale Calcoi-Melarra fino all'incontro della strada comunale Farneta-Oriolo. Da questo punto, il confine, segue il fosso secco, Melarra fino allo incontro del canale Scalapitta, segue poi il corso del canale Scalapitta fino all'incontro della fiumara d'Oriolo. Prosegue lungo il corso della fiumara d'Oriolo fino all'incontro del canale Ferro, segue infine il corso di quest'ultimo fino all'incontro del torrente Sant'Anna.

(2493)

Rinnovazione della zona venatoria di ripopolamento e cattura di Fontanellato (Parma)

La zona di ripopolamento e cattura di Fontanellato (Parma), della estensione di ettari 930 circa, i cui confini sono stati delimitati con il decreto Ministeriale 8 agosto 1947, viene rinnovata fino alla data di apertura dell'annata venatoria 1953-54.

(2485)

Rinnovazione della zona venatoria di ripopolamento e cattura di Sissa (Parma)

La zona di ripopolamento e cattura di Sissa (Parma), della estensione di ettari 990, i cui confini sono stati delimitati con il decreto Ministeriale 28 ottobre 1947, viene rinnovata fino alla data di apertura dell'annata venatoria 1953-54.

(2486)

Rinnovazione della zona venatoria di ripopolamento e cattura di Tizzano e Palanzano (Parma)

La zona di ripopolamento e cattura di Tizzano e Palanzano (Parma), dell'estensione di ettari 630, i cui confini sono stati delimitati con il decreto Ministeriale 14 gennaio 1948, viene rinnovata fino alla data di apertura dell'annata venatoria 1953-54;

(2487)

Rinnovazione della zona venatoria di ripopolamento e cattura di Felino (Parma)

La zona di ripopolamento e cattura di Felino (Parma), della estensione di ettari 610, i cui confini sono stati delimitati con il decreto Ministeriale 22 dicembre 1948, viene rinnovata fino alla data di apertura dell'annata venatoria 1953-54.

(2488)

Rinnovazione della zona venatoria di ripopolamento e cattura di Urbino « Cesana » (Pesaro)

La zona di ripopolamento e cattura di Urbino « Cesana » (Pesaro), della estensione di ettari 800 circa, i cui confini sono stati delimitati con il decreto Ministeriale 24 novembre 1947, viene rinnovata fino alla data di apertura dell'annata venatoria 1953-54.

(2489)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Deformazione di marchi di identificazione per metalli preziosi

Si comunica che sono stati deformati i marchi d'identificazione per metalli preziosi della cessata ditta Fabrizi Antonio fu Felice, già esercente in Roma.

Tali marchi recavano il n. 63 Roma.

(2459)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Orsogna ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1949.

Con decreto interministeriale in data 20 febbraio 1950, registrato alla Corte dei conti il 20 maggio 1950, registro n. 24 interno, foglio n. 26, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Orsogna (Chieti) di un mutuo di L. 465.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1949.

(2556)

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Ascoli Piceno.

L'ALTO COMMISSARIO PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;

Visti gli articoli 50 e 54 del regolamento 11 marzo 1935, numero 281;

Visto l'art. 69, primo comma, del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il decreto del Prefetto di Ascoli Piceno in data 27 gennaio 1950, n. 21467, col quale è indetto pubblico concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia al 30 novembre 1949;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Ascoli Piceno al 30 novembre 1949 è costituita come appresso:

Presidente:

Di Giacomo dott. Michele, vice prefetto.

Componenti:

Balice dott. Alberto, medico provinciale;

Perotti dott. Giovanni, libero esercente specializzato in ostetrica e ginecologia;

Giancola dott. Paolo Emilio, libero esercente specializzato in ostetrica e ginecologia;

Martini Antonia, ostetrica condotta.

Segretario:

Izzo dott. Piero.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del presente decreto ed avrà la sua sede in Ascoli Piceno.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 19 maggio 1950

L'Alto Commissario: COTELLESA

(2413)

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Vercelli.

L'ALTO COMMISSARIO PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;

Visti gli articoli 50 e 54 del regolamento 11 marzo 1935, numero 281;

Visto l'art. 69, primo comma, del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il decreto del Prefetto di Vercelli in data 30 dicembre 1949, n. 32905, col quale è indetto pubblico concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella Provincia al 30 novembre 1949;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Vercelli al 30 novembre 1949 è costituita come appresso:

Presidente:

Buono dott. Enrico, vice prefetto.

Componenti:

Balzar dott. Massimo, medico provinciale;
Vecchietti prof. dott. Giuseppe, docente in ostetricia e ginecologia;
Nota dott. Filippo, primario del reparto ostetricia e ginecologia dell'ospedale di Biella;
Agnesina Teresina, ostetrica condotta.

Segretario:

Buonopane dott. Vincenzo.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del presente decreto ed avrà la sua sede in Vercelli.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 20 maggio 1950

L'Alto Commissario: COTELLESA

(2414)

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Taranto.

**L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA**

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;

Visti gli articoli 44 e 54 del regolamento 11 marzo 1935, numero 281;

Visto l'art. 69, primo comma, del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il decreto del Prefetto di Taranto, in data 27 marzo 1950, n. 4004, col quale è indetto pubblico concorso a posti di medico condotto vacanti nella Provincia al 30 novembre 1949;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di medico condotto vacanti nella provincia di Taranto al 30 novembre 1949 è costituita come appresso:

Presidente:

Russo dott. Giulio, vice prefetto.

Componenti:

Martorana prof. dott. Ferdinando, medico provinciale;
Boccuzzi prof. dott. Giacomo, docente di patologia medica;
Larini prof. dott. Ottavio, docente di clinica ostetrica;
Contini dott. Giuseppe, medico condotto.

Segretario:

Falcolini dott. Enrico.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del presente decreto ed avrà la sua sede in Taranto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 16 maggio 1950

L'Alto Commissario: COTELLESA

(2415)

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Taranto.

**L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA**

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;

Visti gli articoli 50 e 54 del regolamento 11 marzo 1935, numero 281;

Visto l'art. 69, primo comma, del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il decreto del Prefetto di Taranto in data 27 marzo 1950, n. 4004, col quale è indetto pubblico concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella Provincia al 30 novembre 1949;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Taranto al 30 novembre 1949 è costituita come appresso:

Presidente:

Russo dott. Giulio, vice prefetto;

Componenti:

Martorana prof. dott. Ferdinando, medico provinciale;
Lenzi prof. dott. Vincenzo, docente di clinica ostetrica;
Larini prof. dott. Ottavio, docente di clinica ostetrica;
Mastromarino Maria, ostetrica condotta.

Segretario:

Falcolini dott. Enrico.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del presente decreto ed avrà la sua sede in Taranto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 16 maggio 1950

L'Alto Commissario: COTELLESA

(2416)

**MINISTERO
DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO**

Composizione della Commissione esaminatrice del concorso per esame a tre posti di esaminatore di 4° classe in prova (grado 10°, gruppo A) nel ruolo speciale tecnico della proprietà intellettuale del Ministero dell'Industria e del commercio, bandito con decreto Ministeriale 7 marzo 1950.

**IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO**

Visto il proprio decreto 7 marzo 1950, registrato alla Corte dei conti il 28 marzo 1950, registro n. 5, foglio n. 145, con il quale è stato bandito un concorso per esame a tre posti di esaminatore di quarta classe in prova (grado 10°, gruppo A) nel ruolo speciale tecnico della proprietà intellettuale;

Visto l'art. 9 del decreto predetto, con il quale è stata stabilita la composizione della Commissione esaminatrice;

Ritenuta l'opportunità di limitare a tre la nomina dei professori universitari;

Decreta:

L'art. 9 del decreto Ministeriale 7 marzo 1950, nelle premesse citate, è sostituito dal seguente:

« La Commissione esaminatrice, nominata dal Ministro, sarà composta:

da un consigliere di Stato, presidente; da due funzionari di grado non inferiore al 6° appartenenti ai ruoli di gruppo A del Ministero; da tre professori universitari.

Alla Commissione saranno aggregati non più di due professori esperti nelle lingue straniere.

Le funzioni di segretario della Commissione saranno esercitate da un funzionario di grado non inferiore al 9° di gruppo A del ruolo amministrativo ».

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 16 maggio 1950

p. Il Ministro: ZIINO

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 maggio 1950

Registro n. 5, foglio n. 366. — BRUNO

(2453)

CORTE DEI CONTI

Concorso per titoli ed esami a cinquanta posti di aiuto referendario (gruppo A, grado 9°) nella carriera di concetto della Corte dei conti.

IL PRESIDENTE DELLA CORTE DEI CONTI

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214;

Visto il regolamento per la carriera e la disciplina del personale della Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1364;

Visto il regio decreto-legge 28 giugno 1941, n. 856, convertito nella legge 29 novembre 1941, n. 1338, concernente il riassetto dei servizi della Corte dei conti;

Visto il regio decreto 11 dicembre 1941, n. 1404, recante norme per l'applicazione del citato regio decreto-legge 28 giugno 1941, n. 856;

Visto il decreto legislativo 5 maggio 1948, n. 589, ratificato, con modificazioni, con legge 24 dicembre 1949, n. 968, concernente il riassetto dei servizi e la revisione dei ruoli organici della Corte dei conti;

Visti i regi decreti 11 novembre 1923, n. 2395, 30 dicembre 1923, n. 2960, ed i successivi provvedimenti di modifica;

Vista l'autorizzazione concessa dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con lettera n. 76200/15296.45 del 7 aprile 1950;

Vista la legge 3 maggio 1950, n. 223;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli ed esami per l'ammissione di cinquanta aiuti referendari (grado 9°) nella carriera di concetto (gruppo A) della Corte dei conti.

Art. 2.

Possono prendere parte al concorso:

a) i funzionari dei ruoli delle Amministrazioni dello Stato, i quali abbiano due anni di servizio di gruppo A qualificato « ottimo »;

b) i procuratori che abbiano almeno due anni di anzianità di iscrizione e gli avvocati iscritti nei rispettivi albi professionali;

c) gli impiegati di gruppo B della Corte dei conti che abbiano sei anni di servizio qualificato « ottimo », ivi compreso, per non più di due anni, il servizio da essi eventualmente prestato nello stesso gruppo di altre Amministrazioni statali;

che siano altresì in possesso del diploma di laurea o di altro titolo equipollente rilasciato da università o da altri istituti di istruzione superiore, richiesto per l'ammissione alle carriere di gruppo A dell'Amministrazione statale.

Nella durata del servizio di cui alle lettere precedenti è compreso il periodo di prova, ma non è valutabile qualsiasi altro servizio prestato in categoria inferiore.

Dal concorso sono escluse le donne.

Art. 3.

I concorrenti non devono aver superato, alla data del presente decreto, il limite di 40 anni.

Tale limite è elevato:

a) a 45 anni per coloro che parteciparono nei reparti delle Forze armate alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936 e per coloro che parteciparono nei reparti delle Forze armate, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione, per i partigiani combattenti, per i cittadini deportati dal nemico e per coloro che abbiano titolo, per norma di legge, a fruire dei benefici accordati ai combattenti dalle disposizioni in vigore;

b) a 45 anni per i mutilati e invalidi di guerra, per i mutilati e invalidi per la lotta di liberazione e per i decorati al valore militare, oppure per i promossi per merito di guerra e per coloro che, per norma di legge, abbiano titolo a fruire dei benefici accordati agli invalidi di guerra dalle disposizioni in vigore;

c) a 45 anni per i capi di famiglie numerose, intendendosi per famiglie numerose quelle costituite da almeno sette figli viventi, computati fra essi anche i figli caduti in guerra;

d) a 45 anni per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale;

e) il limite massimo è inoltre aumentato:

1) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso;

2) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui al n. 1) della lettera e) si cumula con quella di cui al n. 2) della stessa lettera, purchè complessivamente non si superino i 45 anni.

Per i concorrenti già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato agli effetti dei limiti di età il periodo indicato nell'art. 5 del regio decreto 20 gennaio 1944, n. 25.

Art. 4.

I concorrenti che appartengono al personale del gruppo A delle varie Amministrazioni dello Stato, debbono far pervenire al Segretariato generale della Corte dei conti, entro e non oltre i novanta giorni successivi a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, apposita domanda di ammissione al concorso, redatta su carta bollata da L. 32 e rivolta al Presidente della Corte stessa.

La domanda deve essere firmata dal candidato il quale è tenuto ad indicare, in essa, il proprio cognome, il nome, la paternità, la data e il luogo di nascita nonché il domicilio cui vanno indirizzate le occorrenti comunicazioni. La stessa dovrà inoltre contenere l'esatta elencazione dei documenti allegati.

A corredo della domanda i candidati dovranno presentare:

a) titolo di studio prescritto, in originale o copia autentica, accompagnato da un documento, rilasciato dalla competente autorità scolastica, da cui risultino i voti conseguiti nelle singole materie ed il voto riportato nell'esame di laurea.

Qualora il titolo richiesto in originale non sia stato ancora rilasciato, ovvero sia andato smarrito o distrutto, i candidati dovranno presentare il certificato sostitutivo di esso a tutti gli effetti, rilasciato dalla predetta autorità competente;

b) documento aggiornato a data recente, comprovante l'adempimento degli obblighi militari, ovvero certificato di esito di leva, o di iscrizione nelle liste di leva, su carta da bollo da L. 24, oppure copia o estratto del foglio matricolare, in bollo da L. 40 per il primo foglio e da L. 32 per ogni foglio aggiunto, per i sottufficiali e militari di truppa, debitamente regolarizzato e annotato delle eventuali benemeritenze di guerra; gli ufficiali in congedo produrranno copia dello stato di servizio militare, parimenti in bollo, regolarizzato e annotato delle eventuali benemeritenze di guerra;

c) i documenti atti a comprovare l'eventuale diritto alla protrazione del limite di età, o il possesso di titoli preferenziali.

Coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, presenteranno la dichiarazione integrativa da rilasciarsi in applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172.

Ai fini dell'applicazione del regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868, per quanto concerne i benefici a favore dei combattenti della guerra 1940-43 e della guerra di liberazione, i candidati ex combattenti dovranno presentare la dichiarazione integrativa, concernente il riconoscimento della partecipazione alle operazioni di guerra, rilasciata ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137.

Gli appartenenti alle categorie benemerite della lotta di liberazione (mutilati e invalidi per la lotta di liberazione e partigiani combattenti) dovranno esibire apposita dichiarazione rilasciata dalla Commissione di cui al decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, attestante il possesso di tali qualifiche.

La qualifica di reduce dalla deportazione deve risultare da attestazione del prefetto della Provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27.

I reduci dalla prigionia dovranno comprovare la loro qualità in base ai prescritti documenti militari.

I civili assimilati ai prigionieri dovranno presentare i documenti ad essi rilasciati dalle competenti autorità.

I candidati invalidi di guerra dovranno provare tale loro qualità mediante esibizione del decreto di concessione della relativa pensione o mediante certificato modello 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, ovvero mediante dichiarazione di invalidità rilasciata dalla competente

rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui siano indicati anche i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido ai fini della iscrizione nei ruoli provinciali di cui all'art. 3 della legge 21 agosto 1921, n. 1312, e vidimato dalla sede centrale dell'Opera nazionale invalidi di guerra.

Gli orfani dei caduti e i figli degli invalidi per la guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale, o, rispettivamente, dei caduti o degli invalidi, anche se assimilati o militarizzati, in dipendenza della guerra 1940-43, per la guerra di liberazione o per la lotta di liberazione dovranno dimostrare la loro qualità: i primi mediante certificato, su carta da bollo da L. 24, rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto; gli altri con la esibizione della dichiarazione modello 69, rilasciata dalla Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del padre del candidato, oppure con un certificato, su carta da bollo da L. 24, del sindaco del Comune di residenza sulla conforme dichiarazione di tre testimoni e in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, legalizzato dal prefetto.

I mutilati ed invalidi civili ed i congiunti dei caduti civili per fatti di guerra; i profughi dall'Africa italiana, i profughi dalle zone di confine, nonché i mutilati ed invalidi ed i congiunti dei morti in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, dovranno comprovare tali qualità mediante la presentazione di appositi documenti rilasciati dalle competenti autorità.

Le concessioni di medaglie al valor militare o di croci di guerra, le promozioni straordinarie per meriti di guerra, la qualità di ferito in combattimento e di legionario fiamma e le altre attestazioni di merito di guerra, devono essere provate con la esibizione dei relativi brevetti o decreti di concessione, in originale o in copia autenticata da notaio;

d) copia dello stato di servizio civile, rilasciata dalla competente Amministrazione centrale e aggiornata a data recente, dalla quale risultino anche le qualifiche annuali riportate e lo stato di famiglia.

Tale documento dovrà essere munito di marche da bollo da L. 40 sul primo foglio e da L. 32 sui fogli successivi;

e) i documenti e i titoli che gli aspiranti stessi ritengano utili ai fini del concorso.

Art. 5.

I concorrenti che appartengono al personale di gruppo B della Corte dei conti debbono presentare la domanda al segretariato generale della Corte stessa, entro il termine di cui all'articolo precedente, corredata:

a) del titolo e dei documenti di cui alle lettere a), b) e c) dell'art. 4 ove non risultino già acquisiti al fascicolo personale;

b) degli altri titoli e documenti che essi ritengano utili ai fini del concorso.

Art. 6.

I procuratori e gli avvocati debbono far pervenire al Segretariato generale della Corte dei conti, entro il termine e con le modalità stabilite dai commi primo e secondo dell'art. 4, apposita domanda corredata:

1. Dei documenti indicati nelle lettere a), b), c) ed e) del precedente art. 4.

2. Del certificato da rilasciarsi dal competente Consiglio dell'ordine degli avvocati e procuratori, su carta legale da L. 24, comprovante la regolare iscrizione del candidato nell'albo professionale, la data dell'iscrizione stessa nonché la inesistenza di procedimenti disciplinari a di lui carico.

3. Dell'estratto dell'atto di nascita su carta da bollo da L. 40.

4. Del certificato di cittadinanza italiana su carta legale da L. 24.

Sono equiparati ai cittadini dello Stato italiano, ai fini del presente decreto, coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta a norma di legge.

5. Di un certificato su carta legale da L. 24 dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici ovvero non è incorso in alcuna delle cause che a' termini delle disposizioni vigenti ne impediscano il possesso.

6. Del certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo da L. 60.

7. Del certificato di buona condotta morale e civile su carta da bollo da L. 24 da rilasciarsi dal sindaco del Comune

ove l'aspirante risiede da un anno e, in caso di residenza per un tempo minore, altro certificato del sindaco o dei sindaci dei Comuni ove il candidato ha avuto precedenti residenze entro l'anno.

8. Del certificato in carta da bollo da L. 24 rilasciato da un medico provinciale o militare ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune, dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica.

Nel caso che l'aspirante abbia qualsiasi imperfezione, questa deve risultare specificatamente menzionata, con dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego per il quale concorre.

L'Amministrazione può sottoporre i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia.

I candidati mutilati ed invalidi di guerra, della lotta di liberazione o assimilati produrranno un certificato dell'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del regio decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dall'art. 15 dello stesso decreto.

9. Dello stato di famiglia su carta da bollo da L. 24, da prodursi soltanto dai coniugati con o senza prole e dai vedovi con prole.

10. Di una fotografia recente del candidato, sulla quale il candidato stesso dovrà apporre la sua firma e la competente autorità comunale o il notaio il visto per la autenticazione della firma e per l'identità personale del candidato.

Art. 7.

I requisiti per l'ammissione al concorso devono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione della domanda, salvo quanto disposto dall'art. 3 per il requisito dell'età.

Tutti i documenti debbono essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo e debitamente legalizzati. La legalizzazione della firma non occorre per i certificati rilasciati o vidimati dalle autorità residenti in Roma.

I certificati di cui ai numeri 2, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 dall'articolo precedente non saranno ritenuti validi se rilasciati più di tre mesi prima della data del presente decreto.

Nella domanda di ammissione al concorso gli avvocati o procuratori legali dovranno dichiarare se, e nell'affermativa, per quale periodo, abbiano prestato servizio di impiego civile, di ruolo o non di ruolo, presso pubbliche Amministrazioni.

Art. 8.

La domanda e i documenti pervenuti al Segretariato generale della Corte dei conti dopo scaduti i termini di cui all'articolo 4, anche se presentati in tempo agli uffici postali o inoltrati per tramite di ufficio, non sono presi in considerazione. La data di arrivo è stabilita dal timbro a data apposto dal segretariato generale anzidetto.

Per la presentazione dei documenti relativi a titoli preferenziali è concessa peraltro ai candidati ammessi alle prove orali la facoltà di produrre, prima di sostenere dette prove, quei documenti che attestino nei loro confronti nuovi titoli preferenziali.

I candidati che non siano residenti in Italia e quelli che dimostrino di essere alle armi, potranno presentare, nel termine di cui all'art. 4, la sola domanda, salvo a produrre i documenti prescritti entro trenta giorni dalla scadenza del termine di presentazione della domanda stessa.

Non sono ammessi riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da altre Amministrazioni, fatta eccezione per il titolo di studio di cui alla lettera a) del precedente art. 4.

I candidati, i quali abbiano presentato i documenti per partecipare ad altri concorsi indetti dalla Corte dei conti, potranno fare riferimento ai documenti come sopra presentati, purché non siano scaduti di efficacia ai sensi del penultimo comma del precedente art. 7.

Art. 9.

Non sono ammessi al concorso coloro che per due volte non abbiano conseguita l'idoneità in precedenti concorsi per aiuto referendario presso la Corte dei conti.

Art. 10.

La Commissione esaminatrice, da nominarsi con successivo decreto, sarà composta:

di un presidente di sezione della Corte dei conti, presidente;

di due consiglieri della Corte stessa;

di un consigliere di Cassazione;
di un professore ordinario o straordinario della Facoltà di giurisprudenza o di scienze politiche della Università di Roma, membri.

Eserciterà le funzioni di segretario un impiegato della Corte dei conti, designato dal presidente.

Art. 11.

La Commissione procederà preliminarmente all'esame dei titoli, per la cui valutazione complessiva ogni commissario disporrà di dieci punti.

Non sarà ammesso alle prove di esame il candidato che in detta valutazione non avrà ottenuto una media di almeno cinque decimi.

Art. 12.

L'esame avrà luogo in Roma, nella sede che verrà tempestivamente indicata ai candidati ammessi, e conterà secondo il programma allegato al presente decreto, di quattro prove scritte ed una orale.

Le date delle prove scritte saranno stabilite con successivo provvedimento; quelle della prova orale saranno fissate dalla Commissione esaminatrice.

I candidati dovranno esibire, come certificato di riconoscimento, la carta d'identità personale ovvero il libretto ferroviario debitamente aggiornato, se impiegati dello Stato, o la tessera di iscrizione all'albo, se procuratori od avvocati.

Art. 13.

Per lo svolgimento degli esami e dei lavori della Commissione esaminatrice si osserveranno le norme degli articoli 47 a 50 e 52 del regolamento per la carriera e la disciplina del personale della Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1364.

Art. 14.

Ai fini della valutazione delle prove scritte ogni commissario disporrà di dieci punti per ciascuna prova; la media dei punti assegnati dai commissari esprimerà il risultato di ciascuna prova.

Saranno ammessi agli esami orali soltanto i concorrenti i quali abbiano ottenuto una media di almeno sette decimi nel complesso delle prove scritte, purchè in nessuna di queste abbiano conseguito meno di sei decimi.

Per la prova orale ogni commissario disporrà ugualmente di dieci punti; la media dei punti assegnati dai commissari esprimerà il risultato della prova stessa.

Questa non si riterrà superata se non sarà riportata la media di almeno sette decimi.

La somma della media complessiva delle prove scritte, della media della prova orale e della valutazione ottenuta per i titoli, costituirà, per ciascun candidato, il risultato definitivo in base al quale sarà formata la graduatoria.

A parità di voti saranno tenuti presenti i diritti preferenziali stabiliti dalle disposizioni vigenti.

Saranno dichiarati vincitori del concorso i primi classificati in graduatoria, in relazione al numero dei posti messi a concorso, tenendo però conto dei diritti di preferenza e di precedenza previsti a favore dei candidati che si trovino in possesso dei particolari requisiti all'uopo stabiliti dalle leggi.

Art. 15.

La graduatoria dei vincitori del concorso e quella dei candidati dichiarati idonei saranno approvate con decreto del Presidente della Corte dei conti, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Nel termine di dieci giorni dalla detta pubblicazione è ammesso, per questioni relative alla precedenza dei concorrenti, ricorso al Presidente della Corte stessa, il quale decide, sentito il Consiglio di presidenza, con provvedimento definitivo da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 16.

I vincitori del concorso saranno nominati aiuti referendari (grado 9°) nella carriera di concetto (gruppo A) della Corte dei conti e saranno destinati a prestare servizio in Roma o presso gli uffici regionali della Corte stessa.

Roma, addì 1° giugno 1950

Il Presidente: ORTONA

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 giugno 1950
Registro Presidenza n. 36, foglio n. 232. — FERRARI

PROGRAMMA DEGLI ESAMI

Prove scritte.

- I.
 - a) Diritto civile;
 - b) Procedura civile.
- II.
 - Diritto costituzionale.
- III.
 - Diritto amministrativo.
- IV.
 - a) Contabilità generale dello Stato;
 - b) Diritto finanziario.

Prova orale.

L'esame orale verte sulle materie indicate per le prove scritte e sulle altre seguenti:

- a) diritto e procedura penale;
- b) diritto ecclesiastico;
- c) diritto internazionale;
- d) scienza delle finanze.

Roma, addì 1° giugno 1950

Il Presidente: ORTONA

(2499)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso per l'ammissione alla Scuola di storia moderna e contemporanea annessa all'Istituto storico italiano per l'età moderna e contemporanea.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELL'ISTITUTO STORICO ITALIANO PER L'ETÀ MODERNA E CONTEMPORANEA

Veduto il regio decreto-legge 9 novembre 1925, n. 2157, che istituisce in Roma, presso il Comitato nazionale per la storia del risorgimento, ora sostituito, con regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1226, dall'Istituto storico italiano per l'età moderna e contemporanea, una scuola di storia moderna e contemporanea;

Veduto il decreto Ministeriale 10 novembre 1936, col quale è approvato il regolamento per la Scuola stessa;

Aprè il concorso a tre posti in detta Scuola per la durata di tre anni.

Possono aspirare a fare parte della Scuola:

a) professori di ruolo negli istituti medi di istruzione (due posti);

b) funzionari del ruolo degli Archivi di Stato (un posto).

Possono prendere parte al concorso per l'assunzione ai posti della Scuola coloro, fra gli indicati alle lettere a) e b) del comma precedente, i quali, con pubblicazioni, titoli e documenti, comprovino preparazione nelle discipline storiche, relativamente all'età moderna e contemporanea, e in special modo alla storia politica d'Italia nei suoi rapporti con la storia europea, e i quali dimostrino capacità nelle ricerche in archivi e biblioteche, al fine di redigere, degli atti e documenti studiati, relazioni, indici e registi, e di curarne la pubblicazione, nei modi previsti dall'art. 2 del regolamento della Scuola citato.

Gli aspiranti devono far pervenire al commissario straordinario dell'Istituto storico italiano per l'età moderna e contemporanea (via M. Caetani n. 32, Roma) domanda su carta legale, corredata dai documenti e dai titoli, entro due mesi dalla pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* per il tramite dei Ministeri della pubblica istruzione o dell'interno, dai quali rispettivamente dipendono.

Le domande devono essere corredate:

- 1) dall'estratto dell'atto di nascita;
- 2) dal certificato di laurea;
- 3) dalla notizia, in tre esemplari, sulla operosità scientifica e carriera didattica o amministrativa;

4) dai lavori a stampa o dattilografati e da qualsiasi altro titolo e documento che si ritenga utile presentare;

5) dalla dichiarazione, in data anteriore a quella del presente bando di concorso di non più di un mese, del capo dell'Istituto o dell'ufficio da cui il candidato dipende, che certifichi la sua attività in servizio.

Tutti i documenti uniti alle domande dovranno essere vidimati e legalizzati nei modi prescritti.

Sono esclusi dalla partecipazione al concorso coloro i quali, alla data del presente bando, abbiano superato il termine di sei anni dal conseguimento della laurea o, per coloro che sono in possesso di più lauree, dal conseguimento dell'ultima laurea.

I candidati, oltre il francese, debbono conoscere un'altra lingua straniera (inglese, tedesco, spagnolo). E' in facoltà della Commissione giudicatrice accertarsi mediante conversazione o brevi saggi di traduzione orale se i concorrenti rispondano a tale requisito.

In base alla graduatoria proposta dalla Commissione giudicatrice e approvata dal Ministro per l'istruzione, i vincitori, i quali assumono l'obbligo di risiedere in Roma, vengono chiamati presso la Scuola nei limiti dei posti messi a concorso.

Il Ministro per l'istruzione dispone il relativo comando o lo promuove dalle altre Amministrazioni interessate.

Il servizio prestato presso la Scuola varrà a tutti gli effetti di legge come periodo effettivo d'insegnamento e di servizio.

Ai membri della Scuola è fatto divieto di assumere o conservare, senza autorizzazione del commissario straordinario o del presidente dell'Istituto, qualsiasi altra occupazione o incarico, sotto pena di cessare senz'altro di far parte della Scuola.

Roma, addì 18 maggio 1950

Il Commissario straordinario: prof. GAETANO DE SANCTIS

(2455)

MINISTERO DELLE FINANZE

Avvisi di rettifica

Nella graduatoria del concorso a undici posti di inserviente in prova nel ruolo del personale subalterno degli Uffici tecnici delle imposte di fabbricazione, indetto con decreto Ministeriale 8 aprile 1947, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* in data 27 aprile 1950, n. 97, sono incorse alcune inesattezze che si rettificano come segue:

- pag. 1252, n. 9: *D'Errico* e non D'Enrico;
- pag. 1252, n. 29: *Catania* e non Catania;
- pag. 1253, n. 127: *Rizzo Pinna* e non Rizza Pinna;
- pag. 1253, n. 132: *Valotta* e non Vallotta;
- pag. 1253, n. 163: *Facchiano* e non Facchiario;
- pag. 1256, art. 2 n. 9: *D'Errico* e non D'Enrico.

(2540)

Nella graduatoria generale del concorso a ventitre posti di inserviente in prova nel ruolo del personale subalterno dell'Amministrazione provinciale del catasto e dei servizi tecnici erariali, indetto con decreto Ministeriale 8 aprile 1947, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* in data 29 aprile 1950, n. 99, sono incorse alcune inesattezze che si rettificano come segue:

- pag. 1284, n. 39: *Aguari* e non Agnari;
- pag. 1285, n. 150: *Mova* e non Nova;
- pag. 1285, n. 159: *Greco* e non Creco;
- pag. 1285, n. 164: *Rizzo Pinna* e non Rizza Pinna;
- pag. 1285, n. 168: *Valotta* e non Vallotta;
- pag. 1286, n. 197: *Vigagni* e non Vigni;
- pag. 1286, n. 203: *Facchiano* e non Facchiario;
- pag. 1286, n. 229: *Luperto* e non Luierto;
- pag. 1286, n. 235: *Jannon* e non Iannon;
- pag. 1287, n. 290: *Aloisi Santi* e non Aloisi Sante;
- pag. 1287, n. 335: *Gialdi* e non Cialdi;
- pag. 1287, n. 338: *Bonanno* e non Buonanno;
- pag. 1288, n. 366: *Troiani* e non Troiano;
- pag. 1288, n. 380: *Ferzini Floro* e non Florio;
- pag. 1288, n. 396: *Hilbrat* e non Hillbrat;
- pag. 1288, art. 2 n. 9: *D'Errico* e non D'Enrico.

(2541)

PREFETTURA DI FERRARA

Varianti alla graduatoria del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Ferrara

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI FERRARA

Visto il proprio decreto n. 19517 in data 26 ottobre 1949, col quale è stata approvata la graduatoria del concorso a quattordici posti di ostetrica condotta nella provincia di Ferrara, indetto il 16 giugno 1947;

Visto il proprio decreto n. 19517 in data 20 febbraio 1950, con cui si assegnano alle ostetriche vincitrici le condotte messe a concorso;

Considerato che, in seguito alla rinuncia di alcune ostetriche, occorre modificare il decreto predetto;

Viste le domande delle candidate, con l'indicazione delle sedi preferite;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Le sottoelencate ostetriche sono dichiarate vincitrici del concorso sopracitato, ed assegnate alla condotta per ciascuna di esse rispettivamente indicata:

1. Scagliarini Margherita: Vigarano Pieve;
2. Roveri Cesarina: Quartesana;
3. Caselli Malvina: Sant'Agostino;
4. Trevisani Desdemona: Baura;
5. Dalla Rovere Anelly: Porotto;
6. Simioli Zaira: Denore;
7. Sambri Marta: Gherardi;
8. Sarti Trentina: Berra;
9. Trevisani Antonietta: Francolino;
10. Sarti Wantelmen: Guarda Ferrarese;
11. Zagnoli Argentina: Iolanda di Savoia;
12. Ricci Petironi Maria: Ospitale Monacale;
13. Cristofori Nella: Boccaleone;
14. Ferretti Carlotta: San Giuseppe e Vaccolino.

Ferrara, addì 19 maggio 1950

Il prefetto: LUZZI

(2466)

PREFETTURA DI COMO

Varianti alla graduatoria del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Como

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI COMO

Visto il decreto n. 23826-San. in data 24 giugno 1949, con il quale veniva approvata la graduatoria dei concorrenti dichiarati idonei nel concorso a quarantacinque posti di medico condotto vacanti in provincia di Como al 30 novembre 1946;

Visto il decreto n. 1638 in data 6 agosto 1949, con il quale veniva provveduto a dichiarare i vincitori del concorso predetto;

Atteso che, di questi, molti hanno rinunciato alla sede assegnata;

Ritenuto di dover procedere, ai sensi degli articoli 55 e 56 del regio decreto 11 marzo 1935, alla assegnazione delle sedi rimaste vacanti per le predette rinunzie;

Decreta:

Ai seguenti concorrenti vengono assegnate le sedi a fianco di ciascuno di essi indicate:

- Ghirardi Edoardo: Osnago;
- Bassi Giovan Battista: Cernobbio;
- Rainisio Matteo: Como (Albate);
- De Luca Attilio: Lieto Colle;
- Banella Vittorio: Missaglia;
- Secondi Benedetto: Como (San Martino);
- Ignazi Nicolò: Casatenovo;
- Zampa Giovanni: Tremezzo-Griante;
- Orlandi Angelo: Ugiate-Trevano;
- Guigoux Giuseppe: Menaggio;
- Sileci Rosario: Ballabio;
- Santoro Giuseppe: Blevio;
- Fasola Eugenio: Vertemate con Minoprio;

Coduri Gianfranco: Barzio;
 Invernizzi Ernon: Porlezza;
 Valsecchi Giuseppe: Mezzegra-Lenno;
 Tasca Angelo: Colle Brianza;
 Schiavi Luciano: Castiglione Intelvi;
 Volterra Elio: Caslino d'Erba;
 Filippi Mario: Introbio;
 Malvezzi Franco: Longone al Segrino;
 Carrara Giacomo: Lezzeno;
 Bergamaschi Giancarlo: Garzeno;
 Annunziata Giuseppe: Premana-Pagnona;
 Vernazza Romolo: Caglio-Rezzago-Sormano.

Le condotte di Brivio, Colico, Esino Lario, San Bartolomeo Val Carvagna, Nesso, restano vacanti perchè non accettate nei termini di cui al citato art. 56 del regio decreto 11 marzo 1935.

Como, addì 3 maggio 1950

Il prefetto: GIAMMICHELE

(2465)

PREFETTURA DI TERNI

Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Terni

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TERNI

Visto il decreto prefettizio in data 24 luglio 1947, n. 8173, con il quale è stato bandito il pubblico concorso per titoli ed esami ai posti di ostetrica condotta vacanti nella Provincia;

Visto il proprio decreto 20 febbraio 1950, n. 6096, con cui vengono ammesse al concorso suddetto quaranta candidate;

Vista la graduatoria compilata dalla Commissione giudicatrice, nominata con decreti dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica in data 11 febbraio 1948, 27 settembre 1948, e 18 luglio 1949;

Visti gli articoli 55 e 23 del regolamento 11 marzo 1935, numero 281, nonchè il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria delle candidate risultate idonee al concorso di cui in epigrafe:

1. Salucci Esdra	punti	105,821/150
2. Biondi Gabriella	»	105,464/150
3. Mariuzza Gioconda	»	85,214/150
4. Soncini Silvia	»	84,964/150
5. Fonzi Domenica	»	84,285/150
6. Inglesi Margherita	»	83,857/150
7. d'Alessandro Maria	»	83,464/150
8. Federici Erina	»	81,535/150
9. Coccia Maria	»	80 - /150
10. Cecilianì Delia	»	78,642/150
11. Asquini Lucia	»	77,464/150
12. Passacantando Rosina	»	77,178/150
13. Rocchetti Margherita	»	76,142/150
14. Gandini Pia	»	75,964/150
15. Putignani Eleonora	»	75,178/150
16. Sbordoni Maria	»	74,071/150
17. Formica Ilde	»	73,392/150
18. Marinelli Agata	»	71,750/150
19. Pierozzi Colomba	»	70,357/150
20. Grillo Ines	»	69,257/150
21. Corsi Antonia	»	68,285/150
22. Breccia Rosa	»	67,000/150
23. Severini Antonietta	»	65,785/150
24. Crisì Diana Domenica	»	65,423/150
25. Secchi Maddalena	»	65,000/150
26. Meneghin Fernanda	»	61,071/150
27. Manni Fedora	»	60,357/150
28. Cittadini Giovanna	»	59,642/150

29. Leonori Maria	punti	58,428/150
30. Ricci Anna	»	54,892/150
31. Pieroni Enide	»	52,714/150
32. Ferranti Adele	»	52,500/150
33. Correnti Giovanna	»	47,714/150

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Foglio annunci legali della Provincia nonchè, per otto giorni consecutivi, negli albi di questa Prefettura e dei Comuni interessati.

Terni, addì 24 maggio 1950

Il prefetto: MAURO

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TERNI

Visto il proprio decreto n. 9454 in data odierna, con il quale è stata approvata la graduatoria delle candidate risultate idonee nel concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella Provincia, bandito con decreto 24 luglio 1947, n. 8173;

Visto l'ordine di preferenza per le sedi messe a concorso indicate nelle rispettive domande delle concorrenti comprese nella graduatoria predetta;

Visti gli articoli 55 e 23 del regolamento 11 marzo 1935, numero 281, nonchè il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

Le seguenti candidate comprese nella graduatoria di cui alle premesse sono dichiarate vincitrici della condotta ostetrica a fianco di ciascuna rispettivamente segnata:

1. Salucci Esdra: Terni (San Valentino);
2. Biondi Gabriella: Terni (Giuncano);
3. Mariuzza Gioconda: Terni (San Zenone);
4. Soncini Silvia: Orvieto (1^a condotta);
5. Fonzi Domenica: Terni (Collestatte);
6. Inglesi Margherita: Orvieto (condotta suburbana);
7. Federici Erina: Castelgiorgio;
8. Coccia Maria: Lignano in Teverina;
9. Cecilianì Delia: Narni (Vigne);
10. Asquini Lucia: Montecastrilli (2^a condotta);
11. Passacantando Rosina: Parrano;
12. Rocchetti Margherita: Attigliano;
13. Gandini Pia: Baschi (Civitella dei Pazzi);
14. Formica Ilde: Sanvenanzo (San Vito).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Foglio annunci legali della Provincia, nonchè, per otto giorni consecutivi, negli albi di questa Prefettura e dei Comuni interessati.

Terni, addì 24 maggio 1950

Il prefetto: MAURO

(2443)

PREFETTURA DI MANTOVA

Graduatoria del concorso ad un posto di assistente presso il reparto chimico del Laboratorio d'igiene e profilassi della provincia di Mantova.

Con decreto prefettizio n. 17266-San. in data 22 maggio 1950 è stata approvata la seguente graduatoria dei candidati al suddetto concorso bandito con decreto prefettizio n. 18450-San. in data 16 agosto 1947:

1. Guidicini dott. Guglielmo	punti	70,50
2. Lodi dott. Gianfranco	»	59,30

Il dott. Guidicini Guglielmo è dichiarato pertanto vincitore del concorso.

(2469)